

Circ. n. 139/22 6485/Sn AI/at

Milano, 10 gennaio 2022

- ✓ A tutte le Strutture SNAG
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
- ✓ Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE SNAG
- ✓ Agli Associati SNAG

Oggetto: Legge di Bilancio 2022

Sul Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022), **in vigore dall'1.1.2022**.

Di seguito vengono evidenziate alcune delle principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella Legge di Bilancio 2022.

➤ **MODIFICA IRPEF**

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
- oltre 50.000,00 euro 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

- fino a 15.000,00 euro 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;
- oltre 75.000,00 euro 43%.

➤ **ESCLUSIONE IRAP**

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali;
- arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022, soggette ad IRAP nel 2021, dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

➤ **RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO**

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

➤ **BONUS MOBILI**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
- 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

➤ **BONUS TV**

Sono rfinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Cordiali saluti

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

